

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **763**

OGGETTO: ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E PROTEZIONE DELLE PERSONE SEGNALANTI WHISTLEBLOWER) AI SENSI DEL D.LGS. N. 24 DEL 10 MARZO 2023"

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*".

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 in materia di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* così come modificato dal D.lgs. 97/2016”.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 recante *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* che, per la prima volta, ha introdotto nell’ordinamento italiano una disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 *“riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”* che si pone l’obiettivo di stabilire *“norme minime comuni”* e procedure di tutela dei cd. whistleblowers all’interno dell’Unione anche al fine di uniformare le normative nazionali.

VISTO il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 che, nell’abrogare la previgente normativa di cui alla sopracitata Legge n. 179/2017, disciplina in maniera novativa la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

CONSIDERATO che le principali novità di cui al sopracitato d.lgs. n. 24/2023 riguardano:

- l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione, con estensione del novero degli enti di diritto privato;
- l’ampliamento del novero dei soggetti segnalanti e protetti;
- la specificazione e l’ampliamento dell’ambito oggettivo con l’individuazione di ciò che è considerata violazione e di ciò che è considerata violazione ai fini della successiva protezione;
- l’individuazione di tre canali di segnalazione interna, esterna, divulgazione pubblica;
- la specificazione degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali;
- la specificazione e l’individuazione dei casi di ritorsione e la relativa modalità di segnalazione di competenza esclusiva di Anac;

- l'individuazione, negli Enti del terzo Settore, di apposite strutture di supporto e sostegno per le persone segnalanti;
- la revisione delle sanzioni applicabili da Anac.

VISTO, in particolare, l'art. 24, comma 1, del citato d.lgs. n. 24/2023 che stabilisce che le disposizioni ivi contenute hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

VISTO lo Schema di Linee guida "*in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*", predisposto dall'ANAC in ottemperanza all'art. 10 del d.lgs. n. 24/2023 e messo in consultazione pubblica fino al 15 giugno 2023, che fornisce indicazioni e principi di cui le pubbliche amministrazioni possono tener conto per adeguare i propri canali interni di segnalazione.

VISTO il decreto del Presidente dell'AdSP n. 50 del 29 gennaio 2019 con il quale è stato adottato, in ottemperanza alla Legge 179/2017, il "*Regolamento in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*" comprensivo di ogni documento allegato.

VISTO il Codice di comportamento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, adottato con decreto n. 692 del 20 luglio 2022, che all'art. 9 disciplina la "Tutela del dipendente che segnala illeciti".

VISTA la Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025 dell'AdSP adottato con decreto n. 446 del 12 maggio 2023 che, nella parte relativa alle misure di prevenzione della corruzione di carattere generale, ed in particolare al whistleblowing, rappresenta che si procederà nel 2023 ad aggiornare il "*Regolamento in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*" in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale.

CONSIDERATO che in ragione di quanto sopra è stato necessario rivedere e aggiornare il sopracitato Regolamento conformemente a quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023 e alle indicazioni contenute nello schema di Linee guida predisposto dall'ANAC.

VISTA la proposta di "*Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (Whistleblowing) e protezione delle persone segnalanti (Whistleblower) ai sensi del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023*" formulata dal RPCT dell'Ente;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento e del Direttore che attestano la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento.

SENTITO il Segretario Generale.

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa:

- di adottare il “*Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (Whistleblowing) e protezione delle persone segnalanti (Whistleblower) ai sensi del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023*” - comprensivo di ogni documento allegato - che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative (nazionali e dell’Unione europea), nonché la procedura di presentazione e gestione delle segnalazioni;
- di disporre la pubblicazione del presente Regolamento - comprensivo di ogni documento allegato - sia sul sito istituzionale dell’AdSP sia nelle corrispondenti sezioni di “Amministrazione Trasparente”;
- di dare mandato al RPCT di procedere ad aggiornare, in conseguenza dell’adozione del Regolamento di cui sopra, il Codice di comportamento dell’AdSP nella parte relativa alla tutela del dipendente che segnali illeciti.

Genova, li **24/07/2023**

IL PRESIDENTE

¹Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI
(WHISTLEBLOWING) e PROTEZIONE DELLE
PERSONE SEGNALANTI (WHISTLEBLOWER)
AI SENSI DEL D.LGS. N. 24 DEL 10 MARZO 2023**

Premessa

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente "Regolamento in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. WHISTLEBLOWER)" (decreto n. 50 del 29.01.2019) ed è adottato in considerazione delle novità normative di cui alla Direttiva UE 2019/1937 e del D.lgs. n. 24 del 10.03.2023 le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 15.07.2023.

Art. 1

(Ambito di applicazione oggettivo)

1. Il presente Regolamento disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'AdSP, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, nonché le modalità di presentazione, invio e gestione delle segnalazioni medesime.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
 - c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti non rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea.
3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del d.lgs. n. 24/2023.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'AdSP e che consistono in:
 - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e

benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

- b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'AdSP, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 5;
- e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 10;
- f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «segnalante» (detto anche «whistleblower»): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al successivo articolo 3, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

- n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- p) «Autorità» o «AdSP» l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
- q) «Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza» o «RPCT», il soggetto individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7, Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Articolo 3

(Ambito di applicazione soggettivo)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle persone che segnalano, denunciano all'Autorità giudiziaria o contabile, o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, ovvero a:
 - a) dipendenti dell'AdSP;
 - b) lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017 nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del c.p.c. e all'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 che svolgono la propria attività lavorativa presso l'AdSP;
 - c) lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'AdSP che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
 - d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'AdSP;
 - e) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'AdSP;
 - f) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'AdSP (ivi compreso il Comitato di gestione), anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
2. La tutela delle persone segnalanti come sopra indicate, si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:
 - a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - b) durante il periodo di prova;
 - c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
3. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:
 - a) ai facilitatori;
 - b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- c) ai colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Articolo 4 (Oggetto e condizioni della segnalazione)

1. Fermo restando che le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'AdSP, oggetto della segnalazione possono essere i comportamenti, atti od omissioni così come definiti all'art. 2, comma 1 lett. a) del presente regolamento.
2. Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa di riferimento.

Articolo 5 (Canale di segnalazione interna)

1. Al fine di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, l'AdSP ha istituito un canale di segnalazione interna:
 - accessibile mediante un qualsiasi browser dall'homepage dell'AdSP, alla voce "Whistleblowing-Segnalazione illeciti" presente sulla pagina, nonché dalla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Altri contenuti/ Prevenzione della corruzione";
 - basato su un sistema di crittografia.
2. In conformità all'art. 4, co. 5, del d.lgs. n. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT dell'AdSP che può avvalersi dell'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza quale Struttura a suo supporto.
3. Per accedere al servizio non è prevista alcuna procedura di registrazione da parte del segnalante. Il whistleblower, che accede alla piattaforma informatica, può inserire la propria segnalazione seguendo i passaggi per la compilazione dei dati necessari alla rappresentazione dei fatti il più possibile circostanziati ed eventualmente allegare documenti e/o file che possono essere utili per le dovute valutazioni da parte del soggetto ricevente.
4. Fermo restando che i dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante, la persona che effettua la segnalazione può decidere se fornire o meno le sue generalità identificative. Laddove il segnalante decida di fornire la propria identità, i dati

identificativi sono custoditi, in forma crittografata, dal custode dell'identità e sono accessibili solamente dal RPCT dell'AdSP.

5. Con l'invio della segnalazione al RPCT, per il tramite della piattaforma informatica, l'operazione non potrà più essere annullata; conseguentemente il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi. I dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono automaticamente inoltrati al RPCT. Utilizzando il codice identificativo ricevuto, il segnalante può accedere alla piattaforma informatica per monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria ovvero per "dialogare" in modo spersonalizzato, con il soggetto ricevente la segnalazione.
6. In alternativa, il segnalante può presentare la segnalazione compilando e trasmettendo il modulo, allegato 1) al presente Regolamento e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell'AdSP, sottosezione "Altri contenuti/Prevenzione della corruzione", al RPCT mediante:
 - casella di posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail RPCT@portsofgenoa.com;
 - casella di posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail: RPCT@pec.portsofgenoa.com;
 - posta ordinaria/raccomandata alla c.a. del RPCT dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Via della Mercanzia 2 -16124 Genova, inserendo la segnalazione in una busta chiusa recante all'esterno la dicitura "All'attenzione del RPCT dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - riservata/personale, NON APRIRE";
 - *brevi manu* direttamente al RPCT.
7. È sempre ammessa la possibilità per il segnalante di effettuare una segnalazione in forma orale al RPCT attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero mediante un incontro diretto fissato dal RPCT medesimo entro un termine ragionevole.
8. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
9. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del RPCT. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
10. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del medesimo RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

11. Nel caso in cui la segnalazione sia stata presentata con le modalità di cui ai precedenti commi 6 e 7 l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT che ne garantisce la riservatezza.

Articolo 6 (Contenuto della segnalazione interna)

1. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e deve offrire il maggior numero di elementi utili al fine di consentire al soggetto ricevente di effettuare le dovute verifiche.
2. A tale scopo, la segnalazione deve preferibilmente contenere:
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - la descrizione del fatto;
 - le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i cui attribuire i fatti segnalati;
 - l'indicazione di eventuali documenti che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati;
 - l'indicazione di eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
 - ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Articolo 7 (Gestione del canale di segnalazione interna)

1. A seguito della ricezione di una segnalazione interna il RPCT, anche per il tramite della piattaforma informatica, provvede a:
 - a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
 - b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
 - c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
 - d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
2. In particolare, il RPCT - ove necessario anche con il supporto dell'Ufficio Anticorruzione Trasparenza - prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione medesima da effettuarsi entro massimo 30 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di cui alla lett. a), co. 1 del presente articolo. Il RPCT analizza la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità e, se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, richiede chiarimenti al segnalante mediante l'applicativo informatico, ovvero mediante altre forme di comunicazione che assicurino la riservatezza, nel caso di segnalazione recapitata secondo altre modalità.
3. In caso di evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità, il RPCT archivia la segnalazione dandone notizia al segnalante. Costituiscono possibili causali di archiviazione:

- la manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni così come definite all'art. 1 lett. a) del presente regolamento;
- la manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- la manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;
- il contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire nessun approfondimento;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
- le segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti;
- la sussistenza di violazioni di lieve entità.

4. In caso contrario, se la ritiene non manifestamente infondata, o non ricorre alcuno dei casi di archiviazione sopra riportati, il RPCT provvede alla verifica delle circostanze rappresentate nella segnalazione, nel rispetto del principio di riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna ed eventualmente anche interagendo con il direttore/dirigente della Struttura in cui si è verificato il fatto ovvero con soggetti terzi, laddove gli approfondimenti richiedano il loro necessario coinvolgimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT può:

- richiedere notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici dell'AdSP;
- richiedere chiarimenti, documentazione e informazioni ulteriori al segnalante (mediante il sistema informatico o attraverso e-mail se nota) e/o agli eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione;
- audire il Whistleblower.

5. Non sono prese in considerazione le segnalazioni palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

6. La valutazione/verifica dei fatti oggetto della segnalazione da parte del RPCT dovrà concludersi in un tempo ragionevole che consenta allo stesso RPCT di fornire riscontro al segnalante entro il termine indicato alla lett. d), co. 1, del presente articolo.

7. Il RPCT, conclusa l'istruttoria, provvede a redigere un apposito verbale che verrà protocollato con archiviazione documentale "riservato" contenente le risultanze dell'attività condotta evidenziando che si tratta di una segnalazione a cui è riconosciuta la tutela rafforzata della riservatezza.

Più specificatamente il RPCT può:

- decidere di archiviare la segnalazione, motivandone adeguatamente le ragioni, se ne sussistono le condizioni;
- proporre l'adozione di atti e/o provvedimenti al Presidente e al Segretario Generale per il pieno ripristino della legalità;
- trasmettere gli atti alle competenti Autorità giudiziarie o contabili e/o all'ANAC.

8. A conclusione dell'intero procedimento il RPCT informa dell'esito il soggetto segnalante.

9. Le segnalazioni che non rientrano nell'ambito della tutela prevista dal presente regolamento potranno essere trattate mediante i canali di gestione ordinaria, a seguito di trasmissione da parte del RPCT agli uffici/organi competenti.

Articolo 8 (Attività del RPCT)

1. Il RPCT tiene conto delle segnalazioni al fine di aggiornare la sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO e può eventualmente riferire ai vertici sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti e delle persone a cui è riconosciuta la tutela.

Articolo 9 (Segnalazioni anonime)

1. Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.
2. L'AdSP, nella persona del suo RPCT, si riserva di prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano cioè in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
3. In tal caso, le segnalazioni anonime sono equiparate a segnalazioni ordinarie e, pertanto, il loro trattamento avviene attraverso canali anche distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto del presente Regolamento.
4. Tutte le segnalazioni anonime saranno conservate dal RPCT in un apposito archivio per un periodo non superiore a cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni.

Art. 10 (Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna)

1. È istituito un canale di segnalazione esterna presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023.
2. Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) il canale di segnalazione interna di cui al precedente art. 5 non è attivo;
 - b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
 - c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Articolo 11 (Obbligo di riservatezza)

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il suo espresso consenso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
3. In particolare, l'identità del segnalante:
 - nell'ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
 - nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
 - nell'ambito del procedimento disciplinare non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
4. Il RPCT tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
5. La segnalazione, inoltre, è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/90, nonché dagli articoli 5 e seguenti del d.lgs. n. 33/2013.
6. Fermo quanto previsto dai commi che precedono, nei procedimenti avviati in ragione di una segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

1. Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51.
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'AdSP in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n.51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n.51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 13

(Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni)

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 11 del presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 14

(Divulgazioni pubbliche)

1. Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente regolamento se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - c) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Art. 15

(Condizioni per la protezione del segnalante)

1. Le misure di protezione previste dal Capo III del d.lgs. 24/2023 si applicano alle persone di cui all'articolo 3 del presente regolamento quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, denunciate o divulgate pubblicamente, fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo del presente Regolamento;
 - la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo le modalità indicate dal presente Regolamento.
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
 3. Salvo quanto previsto dal successivo art. 19, le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi al segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.
 4. Le medesime misure sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Art. 16 (Divieto di ritorsione)

1. Gli enti o le persone di cui all'art. 3 del presente regolamento non possono subire alcuna ritorsione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui art. 3, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone indicate dall'art. 3, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del d.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
4. Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:
 - a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e) le note di merito negative o le referenze negative;

- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art. 17 (Misure di sostegno)

1. È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.
2. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché' sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
3. L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonché' di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 18 (Protezione dalle ritorsioni)

1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 del presente regolamento possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Gli atti assunti in violazione dell'art. 16 che precede sono nulli. Le persone di cui all'art. 3 del presente regolamento che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.
4. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Art. 19

(Limitazioni della responsabilità)

1. Non è punibile l'ente o la persona di cui all'art. 3 del presente regolamento che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 15.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al precedente comma, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'art. 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Articolo 20
(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla sua adozione ed è pubblicato sul sito di Amministrazione Trasparente dell'AdSP alla sezione "Altri contenuti / Prevenzione della corruzione".

2. La procedura contenuta nel presente Regolamento potrà essere sottoposta ad eventuale revisione qualora necessario.

Allegato 1) MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

Segnalante	<input type="checkbox"/> Dipendente dell'AdSP <input type="checkbox"/> Lavoratore o collaboratore che svolge la propria attività lavorativa presso l'AdSP che fornisce beni o servizi o che realizzano opere <input type="checkbox"/> Libero professionista o consulente che presta la propria attività presso l'AdSP <input type="checkbox"/> Volontario o tirocinante, retribuito e non retribuito, che presta la propria attività presso l'AdSP <input type="checkbox"/> Persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso l'AdSP <input type="checkbox"/> Altro
Qualifica e mansione attuale	
Struttura organizzativa e sede di servizio attuale	
Qualifica e mansione all'epoca del fatto segnalato	
Struttura organizzativa e sede di servizio all'epoca del fatto segnalato	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Ente/Struttura nella quale si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	<input type="checkbox"/> UFFICIO (indicare denominazione ed indirizzo) <hr/> <input type="checkbox"/> all'esterno dell' UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo) <hr/>
Tipologia di violazione	<input type="checkbox"/> Illeciti amministrativi <input type="checkbox"/> Illeciti contabili <input type="checkbox"/> Illeciti civili <input type="checkbox"/> Illeciti penali

	<input type="checkbox"/> Condotte illecite e rilevanti nonché violazioni dei Modelli 231 ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 <input type="checkbox"/> illeciti/violazioni del diritto dell'Unione Europea
Descrizione del fatto (condotta ed evento)	
Soggetto o soggetti che hanno commesso il fatto (nome - cognome - qualifica)	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo (nome - cognome - qualifica)	
Eventuali soggetti e/o aziende private coinvolte	
Conosci l'ammontare economico dell'illecito?	
Modalità in cui è venuto a conoscenza del fatto	
Elenco eventuali documenti allegati a sostegno della	

segnalazione	
Indicare se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti (se SI: quali soggetti – data – esito)	
In caso di fatti penalmente rilevanti indicare se è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria (si/no – data)	

Nome e cognome del segnalante	
Telefono	
E-mail	

Il presente modulo è compilato e sottoscritto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

Luogo, data

Firma

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento